

CONDIZIONI GENERALI

OGGETTO	<i>Noleggio a lungo termine di veicoli a ridotto impatto ambientale senza conducente. Appalto Verde ai sensi del D.M. 17 giugno 2021</i>
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
STAZIONE APPALTANTE	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova</i>
CONTRAENTE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	<i>Dott.ssa Federica Marchese</i>
RESPONSABILE PROCEDURA DI GARA	<i>Dott. Stefano Semorile</i>

DEFINIZIONI	
Committente.....	<i>Direzione Patrimonio e sviluppo economico – Servizio Patrimonio</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Concorrente/i	<i>I soggetti ammessi a partecipare alla gara</i>
Appaltatore.....	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di Appalto</i>
Ufficio.....	<i>L'Ufficio Provveditorato ed Economato della Città Metropolitana di Genova</i>
Responsabile contrattuale.....	<i>Il soggetto indicato dall'appaltatore quale referente unico nei riguardi del committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>
Direttore dell'esecuzione.....	<i>Il soggetto individuato dall'amministrazione con la funzione di supervisione e controllo circa il puntuale adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali</i>
Autovettura - veicolo	<i>Il veicolo oggetto del servizio di noleggio</i>
Centro di servizio.....	<i>Il luogo presso il quale l'Appaltatore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria straordinaria e gli altri interventi sui veicoli e assistenza</i>
Veicolo sostitutivo.....	<i>Il veicolo che sostituisce l'autovettura-veicolo a noleggio nel caso di fermo</i>
Conducente	<i>La persona fisica che utilizza il veicolo</i>

SOMMARIO

Articolo 1	Ruoli contrattuali.....	4
Articolo 2	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	4
Articolo 3	Clausola di legalità	5
Articolo 4	Obblighi in materia di sicurezza	6
Articolo 5	Trattamento dei dati personali.....	6
Articolo 6	Brevetti industriali e diritti d'autore	7
Articolo 7	Responsabilità dell'Appaltatore.....	7
Articolo 8	Corrispettivo	7
Articolo 9	Restituzione anticipata veicoli	8
Articolo 10	Eccedenze chilometriche	8
Articolo 11	Fatturazione e modalità di pagamento.....	9
Articolo 12	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
Articolo 13	Modifiche al contratto	12
Articolo 14	Garanzia definitiva.....	13
Articolo 15	Cessione del contratto e subappalto.....	14
Articolo 16	Penali	14
	16.1 Procedimento di applicazione delle penali.....	15
Articolo 17	Risoluzione contrattuale	16
	17.1 Recesso unilaterale.....	17
	17.2 Clausole risolutive	18
	17.3 Altri casi di risoluzione.....	19
Articolo 18	Controversie	19
Articolo 19	Spese contrattuali.....	19

Articolo 1 Ruoli contrattuali

L'appaltatore dovrà fornire al Committente entro dieci giorni precedenti la stipula del contratto o all'atto dell'avvio del servizio, se antecedente, il nominativo di un referente tecnico-amministrativo che assume il ruolo di Responsabile Contrattuale che sarà il referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale figura dovrà avere competenze gestionali ed organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione nell'individuazione del Responsabile Contrattuale.

Il Responsabile Contrattuale deve assicurare in particolare lo svolgimento delle attività in modo conforme al capitolato speciale d'oneri e all'offerta presentata, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio. In particolare deve coordinare e pianificare la consegna dei mezzi, gestire e monitorare i servizi di assistenza e manutenzione, risolvere eventuali disservizi e gestire i reclami provenienti dagli uffici della Città Metropolitana di Genova.

Il Committente dovrà nominare il proprio Direttore dell'esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione ha la funzione di supervisione e controllo circa il puntuale adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali. Il Direttore dell'esecuzione, sulla base delle risultanze dell'attività di supervisione e controllo, può segnalare all'Appaltatore l'opportunità di particolari iniziative o procedure per la migliore gestione dell'attività oggetto di appalto, ferma restando la piena autonomia di quest'ultimo soggetto di organizzare l'intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali dei quali esso solo risponde.

Articolo 2 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese le norme in materia di assunzione di personale.

L'appaltatore si impegna ad applicare nei rapporti di lavoro condizioni giuridiche ed economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, in vigore alla data di stipula del presente contratto oppure dalla data di inizio di esecuzione se antecedente, nonché successivamente stipulati. L'appaltatore s'impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del presente contratto, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Committente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell'appaltatore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Città Metropolitana di Genova.

L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

L'appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.

L'appaltatore si impegna a manlevare la Città Metropolitana di Genova da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 3 Clausola di legalità

L'appaltatore si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano nr. 4/2022 del 28 gennaio 2022, disponibile sul sito SUA, e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto, a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con d.p.r. n. 62 /2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 1 del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore

medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera Anac 469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 4 Obblighi in materia di sicurezza

L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore si impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, manlevando il committente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.

L'appaltatore, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispose il proprio piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

Articolo 5 Trattamento dei dati personali

L'appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

L'appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore manleva l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore nelle operazioni inerenti il trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

- a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- d) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

Articolo 6 Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti della Città Metropolitana di Genova da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali e immateriali utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore stesso assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'appaltatore s'impegna a manlevare la Città Metropolitana di Genova da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 7 Responsabilità dell'Appaltatore

L'appaltatore è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto alla Città Metropolitana di Genova e a terzi, ivi compresi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali subappaltatori.

Articolo 8 Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale è costituito dai canoni di noleggio mensili e dai costi una tantum per la consegna ed il ritiro di ogni singola vettura, così come indicati in sede di offerta, per ogni tipologia di veicolo di cui all'Art. 1 del Capitolato speciale d'onori, comprensivi di tutti gli oneri e spese che derivano all'Appaltatore dall'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni derivanti dal capitolato e dall'offerta presentata.

Il canone di noleggio decorre dal primo giorno successivo al completamento della consegna.

I canoni di noleggio sono stimati per una percorrenza annua di:

- 25.000 (*venticinquemila*) chilometri per ciascun veicolo rientrante nelle tipologie A, B, C, D
- 10.000 (*diecimila*) chilometri per ciascun veicolo rientrante nella tipologia E

Tali canoni comprendono altresì le normali quote di spese generali e gli utili di impresa.

L'appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Il prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Costituiscono parte del contratto il dettaglio degli elementi di costo che compongono il canone di noleggio mensile, indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, e precisamente:

- (1) valore dell'ammortamento;
- (2) interessi;
- (3) costi di assicurazione;
- (4) servizi contrattuali.

La tassa automobilistica di proprietà del veicolo non è compresa nel canone ai sensi del D.L. 124/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 157/2019 e s.m.i.. Il pagamento della stessa sarà comunque assicurato dal Fornitore, che verrà rimborsato dall'Amministrazione con le modalità indicate all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Articolo 9 Restituzione anticipata veicoli

La Città Metropolitana si riserva la facoltà di restituire anticipatamente i veicoli a noleggio previo pagamento di una penalità della misura del 15 % calcolata sui canoni di noleggio che non verranno corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .

L'importo relativo è addebitato mediante inserimento nella prima fatturazione utile dell'appaltatore.

Articolo 10 Eccedenze chilometriche

Alla scadenza del contratto verranno addebitati all'Amministrazione i chilometri effettuati in eccesso o in difetto rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (*es. nel caso di contratto 48 mesi/100.000 km con percorrenza a fine contratto di 104.700 km, saranno addebitati 4.700 km*).

Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (*es. nel caso di contratto 48 mesi/100.000 km con percorrenza a fine contratto di 40.000 km, saranno rimborsati $[100.000 - 40.000] \times 30\% = 18.000$ km*).

Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = (0,30 * \text{Canone} * N) / \text{km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto

- 0,30 = coefficiente di abbattimento
- Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)
- N = durata del noleggio espressa in mesi
- Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 48 mesi/100.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.083,33 km al mese, se il contratto si interrompe al trentaseiesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 75.000 km.

Articolo 11 Fatturazione e modalità di pagamento

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione coincidente con la consegna dell'ultimo degli automezzi, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni fattura è operata una trattenuta tale da consentire il totale recupero della somma anticipata entro 12 mesi dalla corresponsione.

La contabilizzazione delle prestazioni è effettuata con cadenza mensile in conformità alle disposizioni vigenti.

Entro 7 (sette) giorni dal termine di ciascuna mensilità, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare l'avvenuta Rendicontazione delle attività svolte, mediante l'invio e la messa a disposizione sul Sistema Informativo di tutta la documentazione necessaria ed in particolare un documento riassuntivo delle attività svolte nell'arco del mese di riferimento

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

L'Amministrazione, entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata documentazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si ritiene accettata.

Le fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione dovranno essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al periodo di attività svolta; la fattura sarà inviata secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito **www.fatturapa.gov.it**.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Descrizione Ente: Città Metropolitana di Genova.

La fattura dovrà obbligatoriamente, riportare: l'oggetto, il numero e la data della determina di aggiudicazione, il numero d'impegno ed il CIG (codice identificativo gara) **pena la restituzione al mittente della fattura medesima.**

Ogni fattura relativa ai canoni di noleggio verrà emessa con l'indicazione "scissione dei pagamenti" (**split payment**) e verranno liquidati al Fornitore i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le quote relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

La Città Metropolitana provvederà, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi, dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità del fornitore.

I pagamenti delle fatture sono effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

I crediti indebitamente maturati dall'Amministrazione, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto con o senza emissione di specifica nota d'accredito da parte dell'Appaltatore in occasione del primo pagamento utile.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'impresa aggiudicataria e delle eventuali imprese subappaltatrici l'Amministrazione applica le procedure di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 30 commi 5-6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. è prevista la facoltà di fatturazione "pro quota" tra le imprese dello stesso con i seguenti limiti e condizioni:

- gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota";
- le imprese potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione;

- l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico da parte del Tesoriere dell'Amministrazione, su conto corrente bancario o postale dedicato.

Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dal presente capitolato entro 7 giorni naturali e consecutivi dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni la Città Metropolitana di Genova non esegue i pagamenti, senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. L'Appaltatore s'impegna inoltre a comunicare alla Città Metropolitana entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell'inizio della prestazione di fornitura e posa in opera dei beni oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 105, comma 2, non hanno le caratteristiche di subappalto.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova.

L'Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.

Articolo 13 Modifiche al contratto

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere e/o introdurre variazioni rispetto alle modalità di esecuzione vigenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle presenti Condizioni Generali.

Le tipologie di modifiche e/o variazioni previste contrattualmente sono:

- 1) **Revisione prezzi:** *Fino al 31 dicembre 2023*, salvo proroghe o modifiche di legge, qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione nel valore dei beni e/ o dei servizi oggetto del contratto, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, iscrivendo riserve negli atti dell'appalto.

In tal caso il Responsabile Unico del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate - tramite la formulazione di riserve sugli atti dell'appalto – dall'appaltatore il Responsabile Unico del Procedimento si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. Sino al 31 dicembre 2023, salvo proroghe o modifiche di legge, sono esclusi dalla compensazione i servizi/forniture contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui alla presente clausola non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dalla presente clausola è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

- 2) **Modifiche non sostanziali**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: In sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di introdurre modifiche quantitative e/o qualitative non sostanziali nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - che non venga alterata la natura complessiva del contratto;
 - che non si estenda notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - che non cambi l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore in modo non previsto nel contratto iniziale;

L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alla variazione risultante dalla modifica non sostanziale, alle medesime condizioni e modalità esecutive previste dal contratto originario, nel caso di variazioni quantitative o qualitative.

- 3) **Quinto d'obbligo**, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: In sede di esecuzione del contratto l'Amministrazione ha la facoltà di introdurre variazioni quantitative in aumento o in diminuzione con riferimento a tutte le prestazioni contrattuali, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, con conseguente aumento o diminuzione del relativo corrispettivo.

Nel caso di nuovi ordini restano invariate tutte le condizioni e prescrizioni di cui al capitolato speciale d'onere.

In caso di variazione dei modelli l'Appaltatore può proporre un modello alternativo della stessa categoria e/o con caratteristiche simili, che la Città Metropolitana si riserva di accettare.

In caso di variazioni non autorizzate o per servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali e/o non eseguite a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà provvedere agli adeguamenti che l'Amministrazione riterrà necessari per assicurare la conformità a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso e/o indennizzo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare le eventuali modifiche, come sopra eseguite, qualora le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi; in tal caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore per i presunti maggiori oneri sostenuti.

L'Appaltatore non potrà invocare, a giustificazione delle varianti eseguite senza preventiva approvazione esplicita ed in forma scritta, la mancanza o la incompletezza delle istruzioni, essendo suo onere richiederle tempestivamente, sia con riferimento al normale sviluppo esecutivo del contratto sia con riguardo a fatti imprevisti e sopravvenuti.

Articolo 14 Garanzia definitiva

L'Appaltatore s'impegna a costituire a favore delle Amministrazione una garanzia definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La garanzia deve essere costituita nei modi previsti dall'articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta delle Amministrazione, l'estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si

effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 15 Cessione del contratto e subappalto

Non è ammessa la cessione del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e all'art. 49 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 16 Penali

La Città Metropolitana applicherà una penale nella misura compresa tra lo 0,3 e l'1 per 1000 dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) per ogni giorni naturale e consecutivo di ritardo, nei seguenti casi:

- 1) inosservanza del termine di consegna dei veicoli indicato in offerta: *1 per 1000*;
- 2) mancata presentazione della documentazione attestante il pagamento della polizza assicurativa sottoscritta e dei successivi premi, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Oneri: *1 per 1000*;
- 3) inosservanza dei termini previsti per i controlli periodici e per gli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi rispettivamente dell'art. 10.1 e 10.2 del Capitolato speciale d'onere: *0,6 per 1000*;
- 4) inosservanza dei termini previsti per gli interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 10.3 del Capitolato speciale d'onere, e per le riparazioni di carrozzeria, nonché per gli interventi sui pneumatici previsti dal Capitolato: *0,5 per 1000*;
- 5) inosservanza dei termini di sostituzione degli pneumatici per la stagione invernale: *0,6 per 1000*;
- 6) in caso di omessa comunicazione della variazione dell'elenco dei centri di servizio: *0,8 per 1000*;
- 7) in caso di omessa comunicazione della variazione del numero verde per il soccorso stradale: *0,7 per 1000*;

- 8) mancata sostituzione dei veicoli per vizi di fabbricazione entro il termine previsto dall'Art. 5 del Capitolato speciale d'oneri: *0,3 per 1000*;
- 9) mancato versamento della tassa di proprietà nei termini previsti dalla normativa: *0,3 per 1000*;
- 10) inosservanza dei termini previsti per la messa a disposizione del veicolo sostitutivo, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato speciale d'oneri: *0,3 per 1000*;
- 11) per inosservanza dei termini previsti per il soccorso stradale, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato speciale d'oneri: *0,3 per 1000*;
- 12) per inosservanza dei termini previsti all'art. 15 del Capitolato speciale d'oneri ed in particolare per:
 - la consegna del sistema informativo; *0,8 per 1000*;
 - l'inserimento dei dati nel sistema informativo: *0,3 per 1000*;
 - ritardo nella trasmissione della reportistica mensile: *0,5 per 1000*;
- 13) per inosservanza del termine per il ritiro dei veicoli: *0,3 per mille*;

16.1 Procedimento di applicazione delle penali

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione all'Appaltatore, volta all'applicazione delle penali contrattualmente previste.

La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata da Città Metropolitana, mediante comunicazione all'Appaltatore inviata a mezzo PEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il Responsabile del Procedimento procede all'applicazione delle penali, a valere sul primo pagamento dovuto, con le modalità indicate nel presente documento.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o

imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Articolo 17 Risoluzione contrattuale

Costituiscono motivo di risoluzione contrattuale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

La Stazione Appaltante risolve il contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

- 1) l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- 2) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea;
- 3) sia accertata a carico dell'Appaltatore l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
- 4) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula, intervengano:

- altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione,
- motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente,
- ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell'appaltatore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con l'Amministrazione, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali,
- le situazioni previste dall'Art. 3 delle presenti Condizioni Generali.

Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresе o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Nei casi sopra indicati l'Amministrazione comunica all'Appaltatore la volontà di risolvere il contratto, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e

assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, l'Amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

17.1 Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (1) giusta causa;
- (2) reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha *giusta causa* quando:

- (a) sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore;
- (b) l'Appaltatore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
- (c) sia accertata a carico dell'Appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
- (d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, a mezzo Pec con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

17.2 Clausole risolutive

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale d'oneri.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

- a) in caso di cessione del contratto;
- b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
- c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50);
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art.3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);
- e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;
- f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;
- h) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- l) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;
- m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;

n) L'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con d.p.r. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art.1455 del codice civile).

17.3 Altri casi di risoluzione

La Città Metropolitana si riserva inoltre di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) Il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
- b) Il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e comunque previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Articolo 18 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto, delle Condizioni Contrattuali o del Capitolato e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 19 Spese contrattuali

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell'Appaltatore.